REGOLAMENTO (CEE) N. 486/78 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1978

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità originaria è stata adottata con regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1210/77 (4);

considerando che l'esperienza acquisita nel frattempo con diverse varietà di viti classificate per talune unità o parti di unità amministrative italiane fra le varietà autorizzate ha dimostrato che i vini da esse ottenuti possono essere normalmente considerati di buona qualità; che è pertanto opportuno classificarle per le stesse unità o parti di unità amministrative tra le varietà raccomandate, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/74 (6);

considerando che è opportuno completare la classificazione aggiungendo alle varietà raccomandate varietà di viti ancora mancanti per talune unità amministrative italiane ed una varietà ancora mancante per un'unità amministrativa tedesca; che queste varietà figurano nella classificazione da 5 anni per un'unità amministrativa limitrofa e rispondono pertanto alla condizione posta dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1388/70 ai fini del loro inserimento nella classificazione;

considerando che occorre completare la classificazione aggiungendo talune varietà l'esame della cui attitudine alla coltura ha dato risultati soddisfacenti; che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70, queste varietà possono essere provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative francesi e italiane;

considerando che l'esperienza acquisita con una varietà di vite che figura nella classificazione per un'unità amministrativa italiana fra le varietà raccomandate ha dimostrato che i vini da essa ottenuti erano di qualità inferiore a quella richiesta da una varietà classificata tra le varietà raccomandate; che è pertanto opportuno classificarla tra le varietà autorizzate per la medesima unità amministrativa, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70;

considerando che è necessario tener conto di una modifica apportata alla delimitazione di un dipartimento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto I « Germania » è così modificato, tenendo presente che la varietà di vite è inserita nella classificazione secondo l'ordine alfabetico: la varietà « Bacchus B » è iserita nella classe di varietà raccomandate per il Saarland.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto III « Francia » è così modificato: l'indicazione figurante al punto 19 « Dipartimento della Corse (20) » è sostituita dall'indicazione « Dipartimenti della Haute-Corse e della Corse du Sud (20) ».

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto III « Francia » è così modificato, tenendo presente che le varietà di viti sono inserite nella classificazione secondo l'ordine alfabetico:

(1) GU n L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n L 224 del 10. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n L 140 dell'8. 6. 1977, pag. 7.
(5) GU n L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.
(6) GU n L 49 del 21. 2. 1974, pag. 1.

a) per i dipartimenti sotto indicati sono aggiunte fra le varietà autorizzate le varietà « ODOLA N » (*) e « EGIODOLA N » (*) :

— Alpes-de-Haute-Provence (4),
— Hautes-Alpes (5),
— Alpes-Maritimes (6),
— Ardèche (7),
— Ariège (9),
— Aude (11),
— Aveyron (12),
— Bouches-du-Rhône (13),
— Cantal (15), circoscrizioni amministrative di Aurillac e di Mauriac,
— Charente (16),
— Charente-Maritime (17),
— Corrèze (19),
— Haute-Corse (20),
— Corse-du-Sud (20),
— Dordogne (24),
— Drôme (26),
— Eure (27),
— Eure-et-Loir (28),
— Gard (30),
— Haute-Garonne (31),
— Gers (32),
— Gironde (33),
— Hérault (34),
— Ille-et-Vilaine (35),
— Indre (36),
— Indre-et-Loire (37),
— Isère (38),
— Landes (40),
— Loir-et-Cher (41),
— Loire (42),
— Loire-Atlantique (44),
— Loiret (45),
— Lot (46),
— Lot-et-Garonne (47),
— Lozère (48),
— Maine-et-Loire (49),
— Mayenne (53),
— Morbihan (56),
— Oise (60),
— Pyrénées-Atlantiques (64),
— Hautes-Pyrénées (65),
— Pyrénées-Orientales (66),
— Sarthe (72),
— Savoie (73),
— Seine (75),
— Yvelines (78),
— Deux-Sèvres (79),
— Tarn (81),
— Tarn-et-Garonne (82),
— Var (83),
— Vaucluse (84),
— Vendée (85),
— Vienne (86),
— Haute-Vienne (87),
— Essonne (91),
— Hauts-de-Seine (92),
— Seine-Saint-Denis (93),
— Val-de-Marne (94),
— Val-d'Oise (95) ;

b) per i dipartimenti della Haute-Corse (20) e della Corse du Sud (20) è aggiunta tra le varietà autorizzate la varietà « Muscat d'Alexandrie B » (*) ;

c) il richiamo (2) concernente la varietà « Grolleau N » compresa tra le varietà raccomandate per il dipartimento Loir-et-Cher (41) è completato come segue : « e nell'area delimitata dalla denominazione "vini delimitati di qualità superiore 'Valençay'" ».

Articolo 4

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto IV « Italia » è così modificato, tenendo presente che le varietà di viti sono inserite nella classificazione secondo l'ordine alfabetico :

1. 7. **Provincia di Aosta :**

a) nella classe delle varietà raccomandate sono aggiunte le varietà « Dolcetto N », e « Neyret N » ;

b) nella classe delle varietà autorizzate sono soppresse le varietà « Dolcetto N » e « Neyret N » ;

2. 11. **Provincia di La Spezia :**

a) nella classe delle varietà raccomandate
— sono aggiunte le varietà « Greco B », « Merlot N » e « Pollera nera N » ;
— è soppressa la varietà « Bonamico N » ;

b) nella classe delle varietà autorizzate
— sono aggiunte le varietà « Bonamico N » e « Canaiolo nero N » ;
— è soppressa la varietà « Merlot N ».

3. 13. **Provincia di Brescia :**

nella classe delle varietà raccomandate sono aggiunte le varietà « Cabernet Sauvignon N », « Riesling italico B » e « Riesling renano B » ;

4. 17. **Provincia di Milano :**

nella classe delle varietà raccomandate sono aggiunte le varietà « Ancellotta N », « Bonarda piemontese N », « Cabernet Sauvignon N », « Malvasia bianca di Candia B » e « Riesling italico B ».

5. 22. **Provincia di Trento :**

a) nella classe delle varietà raccomandate è aggiunta la varietà « Veltliner B ».

b) nella classe delle varietà autorizzate è soppressa la varietà « Veltliner B ».

(*) Varietà inserita nella classificazione dal 12 marzo 1978 in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70.

6. 24. **Provincia di Vicenza :**

nella classe delle varietà autorizzate è aggiunta la varietà « Incrocio bianco Fedit 51 B » (*).

7. 25. **Provincia di Padova :**

nella classe delle varietà autorizzate è aggiunta la varietà « Incrocio bianco Fedit 51 B (*).

8. 27. **Provincia di Venezia :**

a) nella classe delle varietà raccomandate sono aggiunte le varietà « Malvasia istriana B », « Refosco dal peduncolo rosso N », « Riesling renano B », « Traminer aromatico Rs » e « Verduzzo friulano B » ;

b) nella classe delle varietà autorizzate è aggiunta la varietà « Müller-Thurgau B ».

9. 28 **Provincia di Treviso :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Flavis B » (*), « Italica B » (*), « Nigra N » (*), « Prodest N » (*) e « Fertilia N » (*).

10. 30. **Provincia di Udine :**

a) nella classe della varietà raccomandate è aggiunta la varietà « Müller-Thurgau B » ;

b) nella classe delle varietà autorizzate

— è soppressa la varietà « Müller-Thurgau B » ;
— sono aggiunte le varietà « Gamay N » (*), « Pignolo N » (*), « Schioppetino N » (*), « Sylvaner verde B » e « Tazzelenghe N » (*).

11. 31. **Provincia di Pordenone :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Marzemino N » e « Raboso veronese N ».

12. 32. **Provincia di Gorizia :**

nella classe delle varietà autorizzate è aggiunta la varietà « Sylvaner verde B » (*).

13. 36. **Provincia di Reggio Emilia :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Lambrusco di Sorbara N », « Pinot bianco B » e « Uva tosca N ».

14. 37. **Provincia di Modena :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Lambrusco viadanese N », « Pinot bianco B », « Sauvignon B » e « Sgavetta N ».

15. 38. **Provincia di Bologna :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Canina nera N », « Lambrusco Salamino N », « Mostosa B » (*) e « Terrano N » (*).

16. 39. **Provincia di Forlì :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Mostosa B » (*) e « Terrano N » (*).

17. 40. **Provincia di Ravenna :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Ancellotta N » (*), « Mostosa N » (*), « Pinot bianco B », « Sauvignon B », « Terrano N » (*), e « Tocai friulano B ».

18. 41. **Provincia di Ferrara :**

nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Albana B », « Cabernet franc N », « Lambrusco Maestri N », « Lambrusco Salamino N », « Malvasia bianca di Candia B » e « Trebbiano toscano B ».

19. 52. **Provincia di Ancona :**

a) nella classe delle varietà raccomandate è aggiunta la varietà « Lacrima N » ;
b) nella classe delle varietà autorizzate è soppressa la varietà « Lacrima N ».

20. 89. **Provincia di Siracusa :**

a) nella classe delle varietà raccomandate sono aggiunte le varietà «Damaschino B » e « Frappato di Vittoria N » ;

b) nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Albanello B » (*), « Grecanico dorato B » e « Perricone N » (*).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(*) Varietà inserita nella classificazione dal 12 marzo 1978 in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Statí membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH